SCHEMA DI CONVENZIONE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di MASSA DI SOMMA (di seguito: Comune), con sede in via Veseri n.5 C.F. **95005090634**, in persona del dott. Modestino Cicinelli, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile del 1° Settore-AA.GG.;

E

L'Avv. Umberto De Luca (C.F. DLCMBT78R06F839O), con studio legale in Volla (Na), Via IV° Novembre n.55;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C.n.° 2 dell'11.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito, di conferire incarico legale all'avv.Umberto De Luca, come sopra generalizzato, per l'opposizione al decreto ingiuntivo proposto dai sigg.ri Leone Mario e Giovanni , dinanzi al tribunale di Nola;

Ciò premesso,

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico per la formale costituzione in giudizio, nella controversia instaurata a seguito del ricorso presentato dai sigg.ri Leone Mario e Giovanni secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) l'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola, nella controversia instaurata dai sigg.ri Leone Mario e Giovanni ;

2) tra le parti si conviene (così come espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L.n.223/2006, convertito in L. n. 248/2006 e dall'art. 9 del D.L. n. 1 del 24/1/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27) che, a titolo di compenso per l'incarico di costituzione in giudizio di cui alla presente convenzione, il legale percepirà la somma di €.1.500,00 oltre IVA e CPA, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice, da corrispondere integralmente, previa presentazione di fattura. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere alcuna somma dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque entro i limiti sopra indicati. Il legale è munito di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse di questo Comune nonché di procedere, in caso di risoluzione della controversia in favore di questo Ente, al ristoro delle spese e competenze legali maturate.

3) Oltre al compenso di cui al precedente punto 2), il Comune non corrisponderà alcun rimborso spese.

COMUNE DI MASSA DI SOMMA • PROVINCIA DI NAPOLI

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che, in ogni caso, rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta una spesa aggiuntiva per il Comune, in quanto già compresa nel compenso pattuito.

7) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, oppure tramite pec, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata. Tra le parti si conviene che tale compenso è stabilito nel 30% del compenso pattuito, oltre Cassa Avvocati e IVA.

8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute, solo qualora debitamente documentate, ma non al compenso per l'attività espletata, come sopra pattuito. In caso di rinuncia del legale incaricato, tra le parti si conviene che nessun compenso è dovuto.

9) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

10) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11) Il Comune, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile.

13) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

VOLLA (NA), 12/01/2017

Per il Comune di Massa di Somma
FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott. Modestino Cicinelli)

Il Professionista incaricato

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 l'insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di eventuali conflitti di interessi con l'Ente

Il Professionista incaricato